

Legge federale *Avamprogetto* sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 64 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Con la presente legge la Confederazione si prefigge di:

- a. promuovere la ricerca scientifica e l'innovazione basata sulla scienza;
- b. sostenere la valorizzazione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca;
- c. assicurare la collaborazione tra gli organi della ricerca;
- d. assicurare l'impiego economico ed efficace dei mezzi federali destinati alla ricerca scientifica e all'innovazione basata sulla scienza.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. *ricerca scientifica (ricerca)*: ricerca metodologica di nuove conoscenze. Essa include tutte le forme di ricerca, dalla ricerca fondamentale alla ricerca orientata all'applicazione condotta nell'interesse pubblico;
- b. *innovazione basata sulla scienza (innovazione)*: sviluppo di nuovi prodotti, procedimenti, processi e servizi per l'economia e la società tramite la ricerca orientata all'applicazione e lo sfruttamento dei suoi risultati a fini economici.

Art. 3 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica agli organi della ricerca che impiegano mezzi federali per la ricerca e l'innovazione.

¹ RS 101

² FF 2009 ...

² Le disposizioni sulla promozione dell'innovazione si applicano anche ai centri di ricerca che non perseguono scopi commerciali nella misura in cui ricevono mezzi federali nell'ambito della promozione dell'innovazione.

Art. 4 Organi della ricerca

¹ Sono organi della ricerca ai sensi della presente legge gli organi che svolgono attività proprie di ricerca scientifica o innovazione o che le promuovono.

² Sono organi della ricerca ai sensi della presente legge:

- a. le istituzioni di promozione della ricerca seguenti:
 1. il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS);
 2. l'associazione delle accademie svizzere delle scienze («Accademie svizzere delle scienze») comprendente:
 - l'Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT);
 - l'Accademia svizzera di scienze morali e sociali (ASSMS);
 - l'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM);
 - l'Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST);
- b. la Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI);
- c. i centri di ricerca universitari seguenti:
 1. i politecnici federali (PF) e gli istituti di ricerca del settore dei PF;
 2. le scuole universitarie e gli altri istituti accademici che hanno diritto ai sussidi secondo la legge federale del...³ sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU);
 3. le strutture di ricerca d'importanza nazionale sostenute dalla Confederazione in base alla presente legge;
- d. l'Amministrazione federale nella misura in cui:
 1. svolge attività di ricerca per l'adempimento dei suoi compiti; o
 2. svolge compiti di promozione della ricerca e dell'innovazione.

Art. 5 Principi

¹ Gli organi della ricerca fissano priorità nella pianificazione della loro attività e nell'impiego dei mezzi federali.

² Badano in particolare:

- a. alla libertà della ricerca;
- b. alla qualità scientifica della ricerca e dell'innovazione;
- c. alla diversità di opinioni e metodi scientifici;
- d. alla libertà dell'insegnamento e a uno stretto vincolo tra insegnamento e ricerca;
- e. alla promozione delle nuove leve scientifiche;

³ RS...

- f. alla cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione;
- g. a un rapporto adeguato tra ricerca fondamentale, ricerca orientata all'applicazione condotta nell'interesse pubblico, nonché ricerca e sviluppo orientati all'applicazione e finalizzati allo sfruttamento economico;
- h. alla promozione delle pari opportunità e della parità di fatto tra i sessi;
- i. al contributo in favore della protezione dell'ambiente e dell'uso sostenibile delle risorse naturali;
- j. a un comportamento eticamente responsabile nell'acquisizione e nell'applicazione delle conoscenze scientifiche.

³ Nella promozione dell'innovazione, gli organi della ricerca badano inoltre al contributo durevole in favore della competitività, della creazione di valore aggiunto e dell'occupazione in Svizzera.

Capitolo 2: Promozione della ricerca e dell'innovazione

Sezione 1: Compiti della Confederazione

Art. 6

¹ La Confederazione promuove la ricerca e l'innovazione secondo la presente legge come pure secondo leggi speciali, mediante:

- a. l'esercizio dei due PF e degli istituti di ricerca del settore dei PF;
- b. i sussidi secondo la LASU⁴;
- c. i sussidi alle istituzioni di promozione della ricerca;
- d. i sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale, l'istituzione e l'esercizio di centri di ricerca federali e la ricerca dell'Amministrazione federale;
- e. l'istituzione della CTI e altri provvedimenti di promozione dell'innovazione;
- f. i provvedimenti della cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione.

² Per consolidare la posizione della Svizzera come polo di ricerca e d'innovazione, la Confederazione può sostenere l'istituzione di un parco svizzero dell'innovazione.

³ Il Consiglio federale può incaricare le istituzioni di promozione della ricerca di realizzare programmi nazionali di promozione e di assicurare la partecipazione della Svizzera a programmi internazionali di promozione.

⁴ Il Consiglio federale può incaricare il FNS di realizzare programmi nazionali di ricerca e di promuovere poli di ricerca nazionali.

⁵ Il Consiglio federale può concludere convenzioni sulle prestazioni con i beneficiari di mezzi federali. Può delegare questa competenza al dipartimento responsabile.

⁴ RS...

Sezione 2: Compiti e sussidi delle istituzioni di promozione della ricerca

Art. 7 Compiti e principi di promozione delle istituzioni di promozione della ricerca

¹ Le istituzioni di promozione della ricerca promuovono compiti che:

- a. è opportuno affidare alla responsabilità degli scienziati; e
- b. non sono destinati direttamente a fini commerciali.

² Promuovono la ricerca scientifica in tutte le sue forme, dalla ricerca fondamentale alla ricerca orientata all'applicazione.

³ Promuovono la ricerca conformemente ai propri statuti e regolamenti. Questi devono essere approvati dal Consiglio federale, nella misura in cui disciplinano compiti per cui sono impiegati mezzi federali.

⁴ Le istituzioni di promozione della ricerca attribuiscono una particolare importanza al rafforzamento della ricerca e al trasferimento di sapere e tecnologie da parte dei centri di ricerca universitari.

⁵ Promuovono la ricerca delle istituzioni private soltanto alle condizioni seguenti:

- a. l'istituzione non ha scopo di lucro;
- b. l'indipendenza scientifica delle persone incaricate della ricerca è garantita;
- c. la ricerca è utile alla formazione e al perfezionamento delle nuove leve scientifiche;
- d. i risultati sono resi accessibili alla comunità scientifica.

Art. 8 Fondo nazionale svizzero (FNS)

¹ Il Fondo nazionale svizzero (FNS) è l'organo della Confederazione incaricato di promuovere la ricerca scientifica in tutte le discipline rappresentate nei centri di ricerca universitari.

² Il FNS impiega i sussidi concessigli dalla Confederazione segnatamente per:

- a. la promozione della ricerca nell'ambito degli strumenti di promozione da esso definiti;
- b. la partecipazione ai programmi di promozione e ai progetti di ricerca interconnessi sul piano nazionale e internazionale da esso definiti;
- c. la realizzazione dei programmi nazionali di promozione decisi e commissionati dal Consiglio federale, segnatamente i programmi nazionali di ricerca e i poli di ricerca nazionali;
- d. la partecipazione della Svizzera decisa e commissionata dal Consiglio federale a programmi internazionali;
- e. l'attuazione dei provvedimenti di valorizzazione e sfruttamento dei risultati della ricerca che ha promosso.

³ Nel limite dei compiti e delle competenze che gli sono conferiti, il FNS decide gli

strumenti e le forme di promozione appropriati. Si concentra sulla promozione:

- a. dei progetti di ricerca d'eccellenza;
- b. delle nuove leve scientifiche altamente qualificate;
- c. delle infrastrutture di ricerca destinate allo sviluppo di settori di specializzazione in Svizzera e che non rientrano nell'ambito di competenza dei centri di ricerca universitari o della Confederazione;
- d. della cooperazione scientifica internazionale, tenendo conto degli obiettivi e dei provvedimenti della Confederazione in questo settore.

⁴ Nell'ambito delle sue attività di promozione il FNS può concedere ai centri di ricerca universitari e ad altre istituzioni di ricerca sostenute con mezzi pubblici sussidi per indennizzare i loro costi indiretti di ricerca (*overhead*).

⁵ Il FNS partecipa alle procedure che precedono le decisioni sui programmi di ricerca nazionali e sui poli nazionali di ricerca.

⁶ Per garantire la continuità della sua attività di promozione della ricerca, il FNS può impiegare i sussidi della Confederazione per costituire un capitale proprio sotto forma di riserve. In un anno contabile il totale delle riserve non può eccedere il 10 per cento del sussidio federale annuo.

⁷ In base ai decreti finanziari dell'Assemblea federale, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) conclude periodicamente con il FNS una convenzione sulle prestazioni. In questa convenzione sono concretizzati e concordati per il relativo periodo gli obiettivi di promozione e i provvedimenti, nonché i compiti supplementari conferiti dal Consiglio federale.

Art. 9 Accademie svizzere

¹ Le accademie svizzere impiegano i sussidi loro concessi dalla Confederazione segnatamente per i seguenti scopi:

- a. assicurare e promuovere l'individuazione precoce di temi rilevanti per la società nel settore dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione;
- b. adoperarsi affinché chi acquisisce o applica conoscenze scientifiche sia consapevole della propria responsabilità etica e si comporti di conseguenza;
- c. contribuire in prima linea al dialogo tra la scienza e la società al fine di promuovere la comprensione reciproca, segnatamente mediante studi per valutare le conseguenze delle scelte tecnologiche e mediante adeguate manifestazioni informative e di dialogo aperte al pubblico.

² Le accademie svizzere coordinano le loro attività di promozione nell'ambito dell'associazione Accademie svizzere delle scienze e assicurano segnatamente la cooperazione con i centri di ricerca universitari.

³ Le accademie svizzere promuovono la cooperazione tra scienziati ed esperti in seno a società specializzate, a commissioni e ad altre forme organizzative adeguate e si servono di tale cooperazione per adempiere i loro compiti.

⁴ Sostengono la cooperazione scientifica internazionale promuovendo o gestendo le strutture appropriate, segnatamente le piattaforme di coordinamento nazionali e le segreterie scientifiche di programmi internazionali ai quali partecipa la Svizzera.

⁵ In base ai decreti finanziari dell'Assemblea federale, il DFI conclude periodicamente con l'associazione Accademie svizzere delle scienze una convenzione sulle prestazioni. In questa convenzione può incaricare le accademie svizzere di effettuare valutazioni, realizzare progetti scientifici o svolgere altri incarichi speciali nell'ambito dei compiti di cui ai capoversi 1-4.

Art. 10 Buona prassi scientifica e sanzioni

¹ Le istituzioni di promozione della ricerca badano affinché la ricerca da loro promossa sia condotta secondo le regole della buona prassi scientifica.

² Nei loro regolamenti possono prevedere sanzioni di diritto amministrativo per le violazioni della buona prassi scientifica in relazione all'acquisizione o all'impiego dei loro sussidi. Possono essere applicate singolarmente o cumulativamente le seguenti misure:

- a. l'avvertimento scritto;
- b. l'ammonizione scritta;
- c. la riduzione, il blocco o la ripetizione dei sussidi;
- d. l'esclusione temporanea da altre procedure di domanda di sussidio.

³ Le istituzioni di promozione della ricerca informano l'istituzione datrice di lavoro delle violazioni e delle sanzioni.

⁴ I reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge del 5 ottobre 1990⁵ sui sussidi sono perseguiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 1974⁶ sul diritto penale amministrativo dalla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca.

Art. 11 Procedura e tutela giurisdizionale

¹ Le istituzioni di promozione della ricerca disciplinano la loro procedura per la concessione dei sussidi. Tale procedura deve essere conforme ai requisiti di cui agli articoli 10 e 26—38 della legge federale del 20 dicembre 1968⁷ sulla procedura amministrativa.

² In caso di ricorso, il richiedente può far valere:

- a. la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
- b. l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

³ I nomi dei relatori e dei periti scientifici possono essere comunicati al ricorrente soltanto con il loro consenso.

⁴ Per il resto, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

⁵ RS 616.1

⁶ RS 313.0

⁷ RS 172.021

Sezione 3: Ricerca e promozione della ricerca da parte dell'Amministrazione federale

Art. 12 Riserva di disposizioni di leggi speciali

L'Amministrazione federale, nella misura in cui svolge o promuove la ricerca, è soggetta alla presente legge; sono fatte salve le disposizioni relative alla ricerca dell'Amministrazione federale di leggi speciali.

Art. 13 Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale

¹ Il Consiglio federale può, nel limite dei crediti approvati, versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale.

² Possono essere considerate strutture di ricerca ai sensi del capoverso 1:

- a. le infrastrutture di ricerca, segnatamente i servizi scientifici ausiliari nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica;
- b. le istituzioni di ricerca associate a scuole universitarie o giuridicamente autonome ed esterne al settore universitario.

³ Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento la competenza di decidere sui sussidi. Sono fatte salve le prescrizioni sulla competenza contenute in leggi speciali.

⁴ Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti:

- a. adempiere compiti d'importanza nazionale che non possono essere svolti dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici;
- b. beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, di altri enti pubblici o di scuole universitarie per il finanziamento di base (costi di esercizio annuali).

⁵ Il sussidio federale ammonta al massimo al 50 per cento del finanziamento di base della struttura beneficiaria. Il Consiglio federale fissa gli altri criteri di calcolo.

⁶ Se i provvedimenti concernono compiti di loro incombenza, gli organi della ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie e il Consiglio dei PF devono essere dapprima sentiti.

Art. 14 Centri di ricerca federali

¹ La Confederazione può, mediante legge speciale, istituire centri di ricerca propri o rilevare completamente o parzialmente centri esistenti.

² I centri di ricerca federali devono essere smantellati se non ve ne è più il bisogno o se i loro compiti possono essere svolti in modo qualitativamente equiparabile e più efficacemente da centri di ricerca universitari.

³ Il Consiglio federale provvede affinché i centri di ricerca federali siano organizzati razionalmente e, se necessario, raggruppati amministrativamente e affinché il loro ambito di attività sia adeguato alle circostanze.

⁴ Se i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 concernono compiti di loro incombenza, gli organi della ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie e il settore dei PF devono essere dapprima sentiti.

⁵ Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento le competenze decisionali di cui al capoverso 3. Sono fatte salve le prescrizioni sulla competenza in leggi speciali.

Art. 15 Ricerca dell'Amministrazione federale

¹ La ricerca dell'Amministrazione federale è la ricerca orientata alla pratica i cui risultati servono all'adempimento di compiti dell'Amministrazione federale. Di norma la ricerca dell'Amministrazione federale è orientata all'applicazione, ma può anche comprendere la ricerca fondamentale in caso di esigenza fondata.

² La ricerca dell'Amministrazione federale può contemplare i provvedimenti seguenti:

- a. l'esercizio di centri di ricerca federali;
- b. la concessione di sussidi a centri di ricerca universitari per la realizzazione di programmi di ricerca;
- c. la realizzazione di programmi di ricerca propri in collaborazione, segnatamente, con centri di ricerca universitari, istituzioni di promozione della ricerca, la CTI o altri enti di promozione;
- d. il conferimento i mandati di ricerca (ricerca su mandato).

³ Salvo disposizioni contrarie di leggi speciali, i dipartimenti possono, per compiti d'interesse pubblico che rientrano nel loro ambito di competenza, assegnare mandati di ricerca o partecipare ai costi di progetti di ricerca.

⁴ La ricerca dell'Amministrazione federale si attiene ai principi di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettere a–c e f–j.

⁵ Le disposizioni sul finanziamento di cui alla sezione 7 non si applicano alla ricerca dell'Amministrazione federale.

Sezione 4: Promozione dell'innovazione

Art. 16 Compiti della Confederazione

¹ La Confederazione promuove la ricerca e lo sviluppo orientati all'applicazione.

² Inoltre può sostenere (provvedimenti supplementari):

- a. provvedimenti per promuovere l'imprenditorialità basata sulla scienza;
- b. provvedimenti in favore della costituzione e dello sviluppo di imprese basate sulla scienza;
- c. lo sfruttamento del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universitarie e l'economia.

³ Nell'ambito della cooperazione internazionale, la Confederazione promuove l'integrazione della Svizzera in programmi e progetti internazionali nel settore della tecnologia e dell'innovazione.

⁴ Elabora le basi per la promozione dell'innovazione.

⁵ Assicura la valutazione dell'attività di promozione.

Art. 17 Promozione della ricerca e dello sviluppo orientati all'applicazione

¹ La Confederazione può promuovere progetti di ricerca e sviluppo orientati all'applicazione concedendo sussidi ai centri di ricerca universitari e ad altri centri di ricerca che non perseguono fini commerciali.

² I sussidi sono concessi soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a. il progetto è condotto congiuntamente con partner privati o pubblici che assicurano lo sfruttamento dei risultati (partner attuatore);
- b. è possibile attendersi un'attuazione efficace dei risultati della ricerca sul mercato;
- c. il progetto non potrebbe probabilmente essere realizzato senza il sostegno della Confederazione;
- d. il partner attuatore si assume la metà del finanziamento del progetto. Il Consiglio federale può prevedere deroghe a questa condizione nell'ordinanza;
- e. il progetto è utile alla formazione orientata alla pratica delle nuove leve nella ricerca.

³ La Confederazione può promuovere studi di fattibilità, prototipi e impianti sperimentali realizzati senza partner attuatori da centri di ricerca universitari o da altri centri di ricerca che non perseguono fini commerciali, purché presentino un notevole potenziale innovativo.

⁴ Promuove in particolare progetti ai sensi dei capoversi 1 e 2 che contribuiscono a un uso sostenibile delle risorse.

⁵ Vanno osservati i principi della buona prassi scientifica.

⁶ Le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 10 capoversi 2 e 3 sono applicabili per analogia.

Art. 18 Provvedimenti supplementari

¹ La Confederazione può sostenere la promozione dell'imprenditorialità basata sulla scienza mediante:

- a. la sensibilizzazione e la formazione di persone che intendono costituire o che hanno appena costituito un'impresa;
- b. offerte di informazione e di consulenza.

² Può sostenere la costituzione e lo sviluppo di imprese basate sulla scienza mediante:

- a. l'assistenza, la consulenza e il coaching destinati a giovani imprenditori;
- b. l'aiuto nel reperimento di possibilità di finanziamento;
- c. offerte di informazione e consulenza.

³ Il sostegno fornito al trasferimento di sapere e tecnologie, nonché allo sfruttamento del sapere avviene mediante la promozione dello scambio di informazioni tra le scuole universitarie e l'economia.

Art. 19 Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI)
a. Istituzione e organizzazione

¹ Per promuovere l'innovazione, la Confederazione istituisce una commissione decisionale denominata «Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI)».

² La CTI si compone di rappresentanti del mondo scientifico ed economico.

³ La CTI si suddivide in settori di promozione con competenze decisionali.

⁴ Il Consiglio federale nomina i membri e la presidenza della CTI, che si compone del presidente e dei presidenti dei settori di promozione.

⁵ La CTI non dipende dall'Amministrazione federale e nelle sue decisioni non è vincolata a istruzioni.

⁶ Sul piano amministrativo è aggregata al Dipartimento federale dell'economia (DFE).

Art. 20 b. Segreteria della CTI

¹ La CTI gestisce una segreteria.

² La segreteria prepara gli affari ed esegue le decisioni della CTI. Tratta direttamente con le parti interessate, i terzi e le autorità.

³ Il Consiglio federale designa il direttore della segreteria. La presidenza della CTI designa i quadri. Il direttore designa il personale rimanente.

⁴ I rapporti di servizio sono retti dalla legislazione sul personale della Confederazione.

⁵ Il presidente della CTI vigila sull'attività della segreteria.

Art. 21 c. Regolamento interno della CTI

¹ La CTI emana un regolamento interno in cui disciplina i dettagli della sua organizzazione.

² Il regolamento interno sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

Art. 22 d. Compiti della CTI

¹ Nel quadro della promozione dell'innovazione, la CTI è l'organo della Confederazione incaricato di promuovere la ricerca orientata all'applicazione in tutte le discipline rappresentate nei centri di ricerca universitari.

² Nel limite degli obiettivi e dei crediti stabiliti dal Parlamento e dal Consiglio federale, la CTI prende provvedimenti e decisioni:

- a. sulla promozione di progetti di ricerca e sviluppo orientati all'applicazione;

b. sui provvedimenti supplementari della promozione dell'innovazione.

³ Nell'ambito delle sue attività di promozione, la CTI può concedere ai centri di ricerca universitari, ad altre istituzioni di ricerca sostenute con mezzi pubblici e a istituzioni di ricerca private che non perseguono fini commerciali sussidi per indennizzare i loro costi indiretti di ricerca (*overhead*).

⁴ La CTI prende provvedimenti e decisioni nell'ambito della promozione internazionale della ricerca e dell'innovazione, nella misura in cui sono di sua competenza.

⁵ Nel suo ambito di competenza, la CTI promuove l'informazione sui programmi nazionali e internazionali e sulla presentazione delle domande di sussidio.

⁶ La CTI presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. In questo rapporto può formulare raccomandazioni destinate ad altre unità amministrative attive nel settore della promozione dell'innovazione.

Art. 23 Perseguimento penale

I reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge del 5 ottobre 1990⁸ sui sussidi sono perseguiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 1974⁹ sul diritto penale amministrativo dal DFE.

Sezione 5: Cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione

Art. 24 Obiettivi, compiti e competenze

¹ La Confederazione promuove la cooperazione internazionale della Svizzera nel settore della ricerca e dell'innovazione nell'interesse sia dello sviluppo del polo di ricerca e innovazione svizzero e delle sue scuole universitarie, sia dell'economia, della società e dell'ambiente.

² Nel limite degli obiettivi generali della politica estera nel settore della ricerca e dell'innovazione, la Confederazione può promuovere:

- a. la partecipazione della Svizzera alla costruzione e all'esercizio di impianti di ricerca internazionali e di infrastrutture di ricerca coordinate sul piano internazionale;
- b. la partecipazione della Svizzera a programmi e progetti internazionali di promozione della ricerca e dell'innovazione;
- c. la partecipazione della Svizzera, in seno a organizzazioni e organi internazionali, alla progettazione, alla pianificazione, alla realizzazione, all'esercizio e alla valutazione delle relative attività di promozione;
- d. l'ulteriore cooperazione bilaterale e multilaterale nel settore della ricerca e dell'innovazione.

⁸ RS 616.1

⁹ RS 313.0

Art. 25 Sussidi e provvedimenti

¹ Il Consiglio federale può, nel limite dei crediti approvati, concedere i sussidi e prevedere i provvedimenti seguenti:

- a. sussidi a programmi e progetti di ricerca e tecnologici che rendono possibile o facilitano la collaborazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni e programmi internazionali con partecipazione svizzera, come pure l'impiego da parte svizzera di impianti di ricerca internazionali;
- b. sussidi a centri di ricerca universitari e a istituzioni di ricerca private che non perseguono fini commerciali per rendere possibile o facilitare la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni o programmi internazionali;
- c. sussidi a centri di ricerca universitari per la cooperazione bilaterale o multilaterale nel settore della ricerca condotta al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali; in contropartita può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano adeguate prestazioni proprie nell'interesse della politica estera della Svizzera in materia di ricerca e innovazione;
- d. promozione delle informazioni su attività e programmi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione negli ambienti interessati in Svizzera;
- e. consulenza e supporto ai servizi interessati in Svizzera nell'elaborazione e nella presentazione di domande per programmi e progetti internazionali nel settore della ricerca e dell'innovazione.

² Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei sussidi e la procedura.

Art. 26 Mandati al FNS

Il Consiglio federale può conferire al FNS i compiti specifici seguenti:

- a. rappresentare gli interessi svizzeri, in seno a organi internazionali, nella progettazione e pianificazione di programmi di promozione internazionali con partecipazione svizzera;
- b. effettuare valutazioni (esami delle domande), nella misura in cui i programmi internazionali con partecipazione svizzera lo prevedano;
- c. attuare provvedimenti di promozione nazionali a sostegno di analoghi provvedimenti di promozione internazionali della Confederazione;
- d. concludere convenzioni di cooperazione e di attuazione di programmi di promozione bilaterali o multilaterali con organizzazioni di promozione della ricerca di altri Paesi;
- e. partecipare, se necessario, ai provvedimenti di cooperazione bilaterali e multilaterali decisi dalla Confederazione o attuare tali provvedimenti nei limiti delle proprie competenze e nel quadro delle proprie procedure consolidate.

Art. 27 Conclusione di accordi internazionali da parte del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione.

² Nei trattati può anche stipulare accordi concernenti:

- a. il controllo finanziario e gli audit;
- b. i controlli di sicurezza relativi alle persone;
- c. la protezione e l'attribuzione della proprietà intellettuale generata o necessaria nel quadro della cooperazione scientifica;
- d. la partecipazione della Confederazione a entità giuridiche del diritto pubblico o privato;
- e. l'adesione a organizzazioni internazionali;
- f. le attività di controllo svolte da rappresentanti di Paesi terzi e da organizzazioni internazionali in centri di ricerca universitari e in altre istituzioni di ricerca private o pubbliche coinvolte.

³ Se gli accordi di cui al capoverso 1 concernono compiti di loro incombenza, gli organi della ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie e il settore dei PF devono essere dapprima sentiti.

⁴ L'ufficio federale competente può stipulare autonomamente trattati ai sensi del capoverso 1 se si tratta di accordi tecnici che fanno seguito ad accordi vigenti.

Sezione 6: Parco svizzero dell'innovazione

Art. 28 Condizioni per beneficiare del sostegno della Confederazione

¹ La Confederazione può sostenere l'istituzione di un parco svizzero dell'innovazione se questo:

- a. risponde a un interesse nazionale generale e contribuisce alla competitività, alla gestione efficiente delle risorse e allo sviluppo sostenibile;
- b. non può essere attuato nel quadro dei provvedimenti di promozione ordinari di cui alle sezioni 1 a 5;
- c. costituisce un adeguato complemento ai provvedimenti di promozione ordinari di cui alle sezioni 2 e 4.

² L'Assemblea federale autorizza mediante decreto federale semplice il sostegno della Confederazione in favore di un parco svizzero dell'innovazione.

Art. 29 Provvedimenti di sostegno e relative condizioni

¹ Il sostegno della Confederazione può avvenire mediante:

- a. la vendita di fondi adeguati di proprietà della Confederazione;
- b. la cessione di fondi adeguati della Confederazione in diritto di superficie senza rinuncia agli interessi sul diritto di superficie;

- c. la cessione di fondi della Confederazione in diritto di superficie con rinuncia limitata nel tempo agli interessi sul diritto di superficie;
 - d. una combinazione dei provvedimenti di cui alle lettere a–c.
- ² Il sostegno può essere accordato alle condizioni seguenti:
- a. le condizioni di pianificazione del territorio e delle zone per l'utilizzazione vincolata dei fondi interessati sono completamente adempiute al momento dell'emanazione del decreto federale;
 - b. la responsabilità della realizzazione del parco dell'innovazione è conferita a un'istituzione che gode di un ampio sostegno nazionale e che è finanziata o cofinanziata da diversi Cantoni e dall'economia privata. Questa istituzione è costituita al più tardi al momento in cui è emanato il decreto federale.
 - c. L'istituzione responsabile della realizzazione del parco dell'innovazione garantisce segnatamente:
 - 1. un allestimento impostato sul lungo termine e un esercizio duraturo del parco dell'innovazione;
 - 2. il rispetto delle prescrizioni di legge in materia di costruzione e di appalto vigenti per gli investitori pubblici e privati;
 - 3. una struttura organizzativa e direttiva adeguata alla forma giuridica e chiaramente regolamentata che adempia i principi vigenti per le istituzioni pubbliche in materia di presentazione dei conti, controllo finanziario e presentazione dei rapporti agli enti responsabili;
 - 4. diritti di partecipazione regolamentati del Consiglio dei PF, delle istituzioni del settore dei PF e di altre scuole universitarie interessate alle procedure decisionali su oggetti che concernono i loro compiti e interessi o che li riguardano direttamente.

Art. 30 Contratto di diritto pubblico

¹ In base al decreto federale, il Consiglio federale conclude un contratto di diritto pubblico con l'istituzione responsabile.

² Il contratto disciplina gli aspetti seguenti:

- a. la destinazione vincolata dei singoli provvedimenti di sostegno della Confederazione;
- b. l'ammontare e la scadenza del rimborso alla Confederazione dei ricavi conseguiti dall'istituzione;
- c. le modalità di rimborso del sostegno alla Confederazione nel caso in cui lo scopo non sia raggiunto.

Sezione 7: Finanziamento

Art. 31 Proposta del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale:

- a. periodicamente, un messaggio sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (messaggio ERI);
- b. all'occorrenza, altri messaggi specifici sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

² Nei messaggi, il Consiglio federale chiede all'Assemblea federale di emanare i necessari decreti di finanziamento.

Art. 32 Approvazione dei mezzi finanziari

¹ L'Assemblea federale approva mediante decreto federale semplice per un periodo pluriennale:

- a. il limite di spesa per le istituzioni di promozione della ricerca;
- b. il limite di spesa per i sussidi destinati alle strutture di ricerca d'importanza nazionale;
- c. il credito d'impegno per la promozione dell'innovazione conformemente all'articolo 16 capoversi 1–3;
- d. i crediti d'impegno per la cooperazione internazionale nel settore della ricerca.

Art. 33 Liberazione e versamento dei mezzi finanziari

¹ I sussidi federali destinati alle istituzioni di promozione della ricerca e alle strutture di ricerca d'importanza nazionale sono liberati sulla base dei piani di promozione presentati annualmente dalle istituzioni e approvati dai servizi federali competenti.

² I sussidi federali liberati sono versati conformemente all'articolo 23 della legge del 5 ottobre 1990¹⁰ sui sussidi.

³ I sussidi federali destinati alla cooperazione internazionale sono liberati e versati conformemente:

- a. alle disposizioni dei trattati internazionali; o
- b. ai piani di liquidità presentati annualmente dai beneficiari e approvati dai servizi federali competenti.

¹⁰ RS 616.1

Sezione 8: Ripetizione e rimborso

Art. 34 Ripetizione in caso di inadempimento degli obblighi

¹ Le istituzioni di promozione della ricerca esigono la restituzione dei mezzi da loro concessi se sono stati versati indebitamente o se il beneficiario, nonostante diffida, non adempie gli obblighi imposti.

² Il diritto alla ripetizione si prescrive dopo un anno dal momento in cui il finanziatore ne ha avuto conoscenza, in ogni caso, però, dopo cinque anni dal momento in cui tale diritto è sorto.

³ Le istituzioni di promozione della ricerca impiegano i mezzi restituiti per i compiti loro conferiti dalla Confederazione. Riferiscono in merito nei loro rapporti annuali.

Art. 35 Rimborso in caso sfruttamento economico e partecipazione all'utile

1 Se i risultati della ricerca finanziata in tutto o in parte dalla Confederazione sono sfruttati economicamente, le istituzioni di promozione della ricerca possono esigere:

- a. il rimborso, proporzionale ai ricavi realizzati, dei mezzi da loro concessi; e
- c. un'adeguata partecipazione all'utile.

² Le istituzioni di promozione della ricerca impiegano i mezzi rimborsati per i compiti loro conferiti dalla Confederazione. Riferiscono in merito nei loro rapporti annuali.

Capitolo 3: Coordinamento e pianificazione

Sezione 1: Autocoordinamento

Art. 36

¹ Ciascun organo della ricerca coordina le attività svolte sotto la sua responsabilità o con il suo sostegno.

² Gli organi della ricerca coordinano tra loro le proprie attività informandosi reciprocamente e tempestivamente.

³ Le istituzioni di promozione della ricerca, la CTI e l'Amministrazione federale nella misura in cui svolge compiti di promozione della ricerca o dell'innovazione, coordinano le loro attività armonizzando i loro provvedimenti di promozione e collaborando nell'ambito delle loro attività di promozione.

⁴ Nei loro sforzi di coordinamento tengono conto delle esigenze dell'insegnamento, della ricerca svolta senza l'aiuto della Confederazione, della ricerca condotta all'estero e del coordinamento secondo la LASU¹¹.

¹¹ RS...

Sezione 2: Coordinamento da parte del Consiglio federale

Art. 37 Principi

¹ Il Consiglio federale bada a un impiego coordinato, economico ed efficace dei mezzi federali destinati alla ricerca e all'innovazione.

² Il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari se l'autocoordinamento non assicura la cooperazione tra gli organi della ricerca. Può, segnatamente, affidare determinati compiti di coordinamento a commissioni esistenti o appositamente istituite.

³ Il Consiglio federale verifica periodicamente o all'occorrenza:

- a. l'armonizzazione tra la promozione nazionale e quella internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione;
- b. la coerenza tra la cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione e la politica economica, la politica di sviluppo e la politica estera generale della Svizzera.

⁴ Il Consiglio federale prende inoltre i provvedimenti necessari, segnatamente per quanto concerne le infrastrutture di ricerca particolarmente costose, per assicurare un'armonizzazione tra la promozione internazionale della ricerca e dell'innovazione della Confederazione e:

- a. i piani di sviluppo nel settore dei PF; e
- b. la pianificazione universitaria concernente i settori particolarmente costosi.

Art. 38 Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca dell'Amministrazione federale

¹ Per coordinare la ricerca dell'Amministrazione federale, il Consiglio federale istituisce un Comitato interdipartimentale di coordinamento.

² Il Consiglio federale definisce la procedura di nomina dei membri del Comitato di coordinamento.

³ Il Comitato di coordinamento svolge i compiti seguenti:

- a. coordina i lavori di elaborazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 41 capoverso 3;
- b. emana direttive sulla garanzia della qualità nel settore della ricerca dell'Amministrazione federale.

⁴ Il Consiglio federale può conferire al Comitato di coordinamento altri compiti nel settore della ricerca dell'Amministrazione federale.

Sezione 3: Pianificazione della politica in materia di ricerca e innovazione

Art. 39 Elementi della pianificazione

Sono elementi della pianificazione:

- a. la verifica dell'orientamento strategico della politica di promozione della Confederazione;
- b. i programmi pluriennali;
- c. la pianificazione annuale.

Art. 40 Verifica dell'orientamento strategico della politica di promozione della Confederazione

¹ I dipartimenti competenti incaricano di comune accordo commissioni composte di esperti nazionali o internazionali di verificare periodicamente la politica svizzera in materia di ricerca e innovazione o parti di essa.

² Chiedono al Consiglio svizzero della scienza un parere *supra partes* sui risultati.

³ A seconda del caso possono incaricare il Consiglio svizzero della scienza di effettuare o di coordinare le verifiche di cui al capoverso 1.

⁴ Sulla base delle perizie di cui al capoverso 1, il Consiglio federale definisce l'orientamento strategico della politica di promozione della ricerca e dell'innovazione della Confederazione. Al tal fine sente dapprima la Conferenza svizzera delle scuole universitarie, il Consiglio dei PF, il FNS, la CTI e all'occorrenza altri organi della ricerca interessati.

⁵ Il Consiglio federale adegua l'orientamento della politica di promozione alle mutate condizioni.

⁶ Il Consiglio federale sottopone periodicamente all'Assemblea federale, insieme al messaggio ERI, un rapporto sui risultati delle verifiche di cui al capoverso 1 e sulla propria strategia in materia di politica di promozione della ricerca e dell'innovazione.

Art. 41 Programmi pluriennali

¹ Nei programmi pluriennali gli organi della ricerca informano sulla politica che intendono perseguire in materia di ricerca e innovazione, nonché e sui temi principali e sulle priorità che si sono fissati a medio termine.

² I programmi pluriennali servono al coordinamento e alla collaborazione fra gli organi della ricerca e contengono le informazioni necessarie all'allestimento dei messaggi ERI e alla pianificazione finanziaria della Confederazione.

³ I programmi pluriennali della ricerca dell'Amministrazione federale sono presentati in forma di piani direttori di ricerca plurisetoriali. In questi programmi l'Amministrazione federale informa sui temi centrali della sua ricerca. Nel definirli, tiene segnatamente conto dei temi centrali della ricerca delle scuole universitarie, dei programmi di promozione condotti dal FNS su mandato della Confederazione e dell'attività della CTI.

Art. 42 Obbligo di allestimento dei programmi pluriennali

¹ Devono allestire programmi pluriennali:

- a. le istituzioni di promozione della ricerca;
- b. la CTI;
- c. i servizi dell'Amministrazione federale designati dal Consiglio federale.

² I beneficiari dei sussidi di cui al capitolo 8 LASU¹² forniscono le informazioni necessarie sulla loro ricerca nell'ambito della pianificazione della politica universitaria sul piano nazionale prevista dalla LASU.

³ I due PF e i centri di ricerca del settore dei PF forniscono le informazioni necessarie sulle loro ricerche nell'ambito delle procedure previste dalla legge federale del 4 ottobre 1991¹³ sui politecnici federali (legge sui PF).

Art. 43 Procedura

¹ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti formali che devono essere soddisfatti nei programmi pluriennali.

² I programmi pluriennali devono essere sottoposti al Consiglio federale e, se concernono la ricerca universitaria, alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie e, se concernono il settore dei PF, al Consiglio dei PF.

³ Il Consiglio federale può esigere il riesame dei programmi pluriennali se non sono armonizzati o se i crediti richiesti superano i mezzi federali presumibilmente disponibili.

⁴ Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale, nel quadro del messaggio ERI, un rapporto sui programmi pluriennali.

Art. 44 Pianificazione annuale

¹ Le istituzioni di promozione della ricerca elaborano un piano di promozione annuale. Lo sottopongono al DFI per approvazione

² Il DFI può delegare la competenza di approvare i piani a un ufficio federale.

³ L'Amministrazione federale specifica nelle motivazioni del preventivo come devono essere impiegati i mezzi destinati ai compiti nel settore della ricerca dell'Amministrazione federale.

Capitolo 4: Ulteriori disposizioni per gli organi della ricerca

Art. 45 Informazione sulle attività di promozione

¹ Le istituzioni di promozione della ricerca, la CTI e l'Amministrazione federale informano in modo adeguato l'opinione pubblica sulle loro attività di promozione.

² A tal fine gestiscono sistemi di informazione accessibili pubblicamente sui progetti da loro promossi nel settore della ricerca e dell'innovazione.

¹² RS...

¹³ RS 414.110

Art. 46 Informazione sui risultati della ricerca

Le istituzioni di promozione della ricerca, la CTI e l'Amministrazione provvedono affinché i risultati della ricerca siano accessibili al pubblico nel limite delle disposizioni di legge.

Art. 47 Sfruttamento dei risultati della ricerca quale premessa per i sussidi

¹ La Confederazione può vincolare la concessione dei mezzi federali ai centri di ricerca universitari alla condizione che questi presentino, per le loro attività di ricerca e innovazione, una strategia per lo sfruttamento del sapere e per il trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universitarie e l'economia.

² La Confederazione può inoltre vincolare la concessione di mezzi federali alle condizioni seguenti:

- a. la proprietà intellettuale o i diritti di utilizzazione dei risultati della ricerca finanziata con mezzi federali sono trasferiti all'istituzione datrice di lavoro;
- b. l'istituzione interessata prende provvedimenti per promuovere lo sfruttamento dei risultati della ricerca, segnatamente la loro utilizzazione economica, e per rendere partecipi in modo equo gli inventori ai ricavi che ne derivano;
- c. il partner incaricato della ricerca e il partner attuatore presentano una regolamentazione concernente la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione.

³ Se le istituzioni interessate omettono di prendere i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettera b, gli inventori possono chiedere il ritrasferimento della proprietà intellettuale o dei diritti di utilizzazione.

Art. 48 Garanzia della qualità

¹ Le istituzioni di promozione della ricerca e la CTI provvedono a un'adeguata garanzia della qualità nei processi decisionali e nella realizzazione dei progetti e dei programmi che promuovono.

² La garanzia della qualità nel settore della ricerca dell'Amministrazione federale è retta dalle direttive emanate dal comitato di coordinamento per la ricerca dell'Amministrazione federale. Sono fatte salve regolamentazioni in leggi speciali.

Art. 49 Rapporti

¹ Le istituzioni di promozione della ricerca, la CTI e l'Amministrazione federale, nella misura in cui svolge o sostiene attività di ricerca, presentano periodicamente un rapporto al Consiglio federale o al dipartimento competente sulla loro attività e sulla realizzazione dei programmi pluriennali.

² Il dipartimento competente definisce la modalità, il contenuto e il momento della presentazione dei rapporti.

³ Il Consiglio federale informa periodicamente l'Assemblea federale mediante i messaggi ERI.

Capitolo 5: Statistica

Art. 50

¹ Il Consiglio federale ordina le rilevazioni statistiche necessarie all'applicazione della presente legge.

² Sente dapprima gli organi della ricerca interessati e, se le rilevazioni concernono i beneficiari dei sussidi secondo la LASU¹⁴ o secondo la legge sui PF¹⁵, rispettivamente la Conferenza svizzera delle scuole universitarie e il Consiglio dei PF.

³ Assicura l'informazione sui progetti di ricerca e di sviluppo dell'Amministrazione federale e del settore dei PF. La Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca gestisce una relativa banca dati.

Capitolo 6: Consiglio svizzero della scienza

Art. 51 Compiti

¹ Il Consiglio svizzero della scienza è l'organo consultivo del Consiglio federale per tutte le questioni riguardanti la politica della ricerca e dell'innovazione.

² Su mandato del Consiglio federale, del DFI o del DFE, svolge i compiti seguenti:

- a. valuta segnatamente:
 1. i provvedimenti di promozione della Confederazione;
 2. l'adempimento dei compiti da parte degli organi della ricerca;
 3. gli strumenti di promozione delle istituzioni di promozione della ricerca e della CTI;
 4. l'efficacia dei provvedimenti della ricerca dell'Amministrazione federale;
- b. esprime il suo parere su progetti o problemi specifici riguardanti la politica della ricerca e dell'innovazione;
- c. sostiene il DFI e il DFE nella loro verifica periodica della politica svizzera della ricerca e dell'innovazione;
- d. presta consulenza al Consiglio federale per l'esecuzione della presente legge.

Art. 52 Nomina e organizzazione

¹ Il Consiglio federale nomina i membri del Consiglio della scienza e ne designa il presidente.

² Il Consiglio della scienza disciplina la sua organizzazione e la sua gestione in un regolamento. Questo sottostà all'approvazione al Consiglio federale.

¹⁴ RS ...

¹⁵ RS **414.110**

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 53 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

² Sente dapprima gli organi della ricerca interessati.

Art. 54 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ La legge federale del ...¹⁶ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è abrogata.

² Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del ...¹⁷ su ...

.....

Art. 55 Disposizioni transitorie

.....

Art. 56 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁶ RU ...

¹⁷ RS ...